

Regione Lombardia

DECRETO N° 2492


Del 08/03/2006


Identificativo Atto n. 212

DIREZIONE GENERALE SANITA'

*Oggetto* URGENTI MISURE DI POLIZIA VETERINARIA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA DA  
ADOTTARE IN REGIONE LOMBARDIA.

L'atto si compone di 4 pagine  
di cui 1 pagine di allegati,  
parte integrante.





Regione Lombardia

## Il Dirigente della Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali

### **RICHIAMATI:**

- Il D.D.U.O. n.1514 del 7 febbraio 2005 "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria a bassa virulenza in regione Lombardia";
- La nota n°H1.2006.9863 del 22 febbraio 2006 avente per oggetto "materiale informativo sull'influenza aviaria";

**VISTA** l'O.M. 26 agosto 2005 e successive modifiche, recante misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile;

**VISTA** l'O.M. 22 ottobre 2005 "Misure ulteriori di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria";

**VISTA** la Decisione 2005/731/CE e successive modifiche che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;

**VISTA** la Decisione 2005/734/CE e successive modifiche che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio;

**CONSIDERATA** la necessità di ridurre i possibili fattori di rischio di introduzione del virus dall'ambiente naturale a quello antropico;

**CONSIDERATA** la possibilità che gli uccelli migratori, che nei prossimi mesi si sposteranno dalle regioni africane per raggiungere i territori di estivazione, possano rappresentare un ulteriore pericolo di introduzione del virus altamente patogeno H5N1 nelle popolazioni di volatili domestici;


**VISTA** la positività da virus H5N1 altamente patogeno in uccelli selvatici rinvenuti morti in diverse zone umide del territorio nazionale e comunitario;


**CONSIDERATO** quindi il rischio di introduzione del virus influenzale nel territorio della Regione Lombardia a causa della sua localizzazione geografica lungo le rotte migratorie;

**CONSIDERATA** altresì l'opportunità di prevedere misure sanitarie specifiche per lo svolgimento di mostre/fiere/mercati avicoli e per l'immissione sul territorio Regionale di selvaggina cacciabile da penna a scopo venatorio e/o di ripopolamento;

**RITENUTO** pertanto adottare urgenti misure di Polizia Veterinaria in tutto il territorio Regionale al fine di evitare, per quanto possibile, il contatto tra volatili selvatici e domestici;

**VISTA** la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;





Regione Lombardia

## DECRETA

1. di rendere obbligatorie in tutta la Regione Lombardia, ai fini della prevenzione dell'influenza aviaria, le disposizioni sanitarie contenute negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, che costituiscono parte integrante dello stesso;
2. di incaricare i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL. di notificare il presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni lombardi;
3. di incaricare i Sindaci dei Comuni lombardi di:
  - a) notificare ai proprietari degli allevamenti familiari (rurali) le disposizioni sanitarie contenute nell'Allegato 1;
  - b) comunicare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL. l'elenco degli allevamenti familiari (rurali) ai quali sono state notificate le disposizioni sanitarie contenute nell'Allegato 1.

Il Dirigente della Struttura  
Programmazione veterinaria e rapporti internazionali  
(Mario Astuti)



## Norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli all'aperto

1. In tutti gli allevamenti avicoli all'aperto sia di tipo industriale che familiare (rurale) devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica.  
A tal fine devono essere messe in atto gli interventi ritenuti più idonei ed in particolare:
  - il pollame deve essere allevato in luoghi chiusi evitandone l'uscita all'aperto oppure, se ciò non fosse realizzabile, le aree all'aperto devono essere munite di un'adeguata protezione che impedisca agli uccelli selvatici di entrare all'interno e contaminare alimento e acqua di bevanda;
  - le aree di alimentazione e abbeverata devono essere protette da un'adeguata copertura;
  - il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie.
2. Negli allevamenti avicoli familiari (rurali) all'aperto, gli interventi di cui al punto 1 devono essere realizzati entro 10 gg dalla notifica del presente provvedimento. In caso contrario il proprietario deve procedere allo svuotamento dell'allevamento.
3. Negli allevamenti avicoli industriali all'aperto, i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL., in base alla valutazione del rischio e per motivi di benessere animale, possono, dandone comunicazione alla Regione, concedere una deroga a quanto previsto al precedente punto 1 a condizione che:
  - i volatili allevati siano comunque confinati in uno spazio recintato;
  - l'acqua di superficie non sia utilizzata per l'alimentazione animale;
  - i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. effettuino:
    - periodici sopralluoghi, ponendo particolare attenzione alla presenza di forme cliniche riferibili all'influenza aviaria;
    - un prelievo sierologico e tampone tracheale, pool di feci negli anatidi, con cadenza quindicinale, in almeno 10 animali/allevamento per l'effettuazione degli accertamenti diagnostici nei confronti dell'influenza aviaria.
4. I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL. verificano la corretta applicazione delle norme di biosicurezza, prioritariamente negli allevamenti avicoli all'aperto a maggior rischio sanitario come di seguito specificati.

## Allevamenti avicoli all'aperto a maggior rischio sanitario

1. Allevamenti industriali all'aperto:
  - all'interno della Zona di Vaccinazione di Emergenza (ZVE) → tutti quelli presenti;
  - fuori dalla ZVE → solo quelli che allevano anche anatidi o che comunque si trovano nelle vicinanze (1km) di aree umide caratterizzate dalla presenza, non occasionale, di uccelli migratori, in particolar uccelli acquatici.

Allevamenti rurali all'aperto:


- annessi ad aziende di tipo agrituristico e che allevano anatidi;



- sede di focolaio dal 1999 ad oggi o presenti nel raggio di 1 Km attorno ai focolai di IA verificatisi negli ultimi 12 mesi;
- che allevano anatidi e presenti nel raggio di 10 KM attorno ai focolai di IA verificatisi negli ultimi 12 mesi;
- che allevano anatidi e che si trovano nelle vicinanze (1km) di aree umide caratterizzate dalla presenza, non occasionale, di uccelli migratori, in particolar uccelli acquatici.

2. Si ritiene comunque opportuno precisare che:

- per l'identificazione delle aree umide, di cui al precedente punto 1, può essere richiesta la collaborazione dei Servizi Provinciali Caccia-Pesca;
- qualora l'ASL sia a conoscenza di specifiche ed ulteriori tipologie di allevamenti avicoli all'aperto da considerare a rischio, deve estendere anche a tali allevamenti l'obbligo dell'applicazione delle specifiche norme di biosicurezza, dandone comunicazione alla Regione.



## Fiere, mostre e mercati

1. Nel territorio della Regione Lombardia le fiere, mostre e mercati di volatili devono sottostare alle seguenti disposizioni:

- Requisiti di biosicurezza

- le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- applicazione di un foglio di nylon sotto le gabbie per evitare comunque il contatto diretto con il terreno. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
- presenza di mezzi per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aree/locali e delle attrezzature;
- pulizia e disinfezione dell'area occupata. Nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura dell'operatore provvedere a tali operazioni con mezzi propri;

- Operatori economici

- devono garantire la rintracciabilità degli animali commercializzati così come previsto dalle OO.MM. 10 ottobre e 19 ottobre 2005;
- devono introdurre nella fiera/mostra/mercato solo animali scortati dal Mod. 4 integrato riportante, laddove previsto, l'esito dei controlli sanitari effettuati;
- devono vendere gli animali con Mod. 4 integrato, senza la firma del Veterinario Ufficiale ma riportante, nel caso di volatili sottoposti ad accertamenti sanitari, il n° di serie del Mod. 4 di ingresso (quello a firma del Veterinario Ufficiale)

- Volatili

- devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;
- nei 7 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali, ad eccezione di quelli appartenenti a specie ornamentali, devono essere sottoposti con esito negativo a controllo sierologico nei confronti dell'influenza aviaria;
- gli accertamenti sanitari di cui sopra devono essere effettuati su ogni partita di animali;
- l'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato dal Veterinario Ufficiale sul Mod. 4 integrato che accompagna gli animali al mercato/fiera;

**Volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e le quaglie non possono accedere alle fiere/mostre/mercati**

- Servizi Veterinari

- devono autorizzare lo svolgimento della fiera/mostra/mercato dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti strutturali sopra richiamati;
- devono garantire il rispetto delle norme sanitarie previste dalla presente nota e dalle vigenti normative;
- possono negare o revocare l'autorizzazione allo svolgimento della fiera/mostra/mercato/ qualora non siano rispettate le disposizioni previste dalla presente punto 1;



